

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE
DELLA SOCIETA' TPER SPA**

INQUADRAMENTO GENERALE

TPER S.p.A. (di seguito anche TPER) è società a totale partecipazione pubblica, ed è impresa pubblica operante nei settori speciali.

Data la suddetta natura giuridica, TPER S.p.A. è tenuta ad applicare le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, intitolato “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (di seguito Codice), così come modificato dal D.Lgs. 206/2024 (cd. Correttivo) per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale alle attività di cui all’art. 149 del Codice, rubricato “servizi di trasporto”.

Sono strumentali gli appalti finalizzati agli scopi propri di TPER, e quindi quelli aventi ad oggetto attività necessarie al funzionamento regolare ed efficiente del servizio di trasporto, nonché quelle riconosciute come parte del ciclo operativo del servizio stesso.

Il Codice ha dettato nel Libro III “Dell’appalto nei settori speciali” la disciplina integrale ed esaustiva per le imprese pubbliche operanti nei settori speciali, per cui a norma dell’art. 141 2° comma del Codice, TPER è tenuta ad applicare oltre alle disposizioni di cui al detto Libro III, soltanto le disposizioni di cui agli altri libri del Codice richiamate nel medesimo art. 141 e in altri articoli del Codice stesso relativi ai settori speciali.

Per converso, TPER non è tenuta all’applicazione delle norme non espressamente richiamate nel Codice. L’aggiudicazione degli appalti affidati per scopi diversi da quelli strumentali all’esercizio del trasporto pubblico locale rimane invece assoggettata alla normativa di diritto privato.

L’individuazione delle attività non strumentali è rimessa alla valutazione del caso concreto, tenuto conto che in linea generale sono non strumentali le attività che non si pongono in uno specifico rapporto di mezzo a fine rispetto all’attività istituzionale di TPER, quali le attività ancellari e quelle qualificabili come trasversali in quanto atte a soddisfare esigenze proprie di ogni settore economico.

Una prima cognizione di attività non strumentali che esulano dal core business è già stata effettuata ed è contenuta nell’allegato B al presente Regolamento. Tale elenco potrà essere aggiornato con apposito provvedimento del Direttore della società.

Ciò premesso, va ricordato che il Codice prevede che le imprese pubbliche possano disciplinare alcuni istituti dettati per gli appalti sopra soglia europea attraverso una propria regolamentazione interna.

Inoltre l'art. 50 comma 5 del Codice prevede che le imprese pubbliche per i contratti di lavori, forniture e servizi strumentali di importo inferiore alle soglie europee applichino la disciplina prevista nei rispettivi regolamenti, disciplina che “ se i contratti presentino un interesse transfrontaliero certo deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza”.

Il presente Regolamento contiene pertanto (i) la regolamentazione di alcuni istituti dettati dal Codice per gli appalti sopra soglia europea, (ii) la disciplina applicabile agli appalti sotto soglia europea.

Avuto riguardo al disposto dell'art. 50 comma 5 del Codice citato, TPER, in via di autoregolamentazione, stabilisce che laddove i contratti presentino un interesse transfrontaliero certo, da attestare con le modalità oltre indicate, trovi applicazione la disciplina prevista per gli appalti sopra soglia europea.

PARTE I

NORME, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI GENERALI I

Art. 1 – Normativa di riferimento e definizioni

La normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i..

1. Nel presente Regolamento si intende pertanto per:

- *Direttiva: la Direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014*

- *Codice: il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.*

2. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte nei settori ordinari e in parte nei settori speciali, si applica quanto disposto dall'art. 14 commi 22 e ss. Del D.Lgs. 36/2023.

3. Sono assunte quali definizioni di carattere generale nel presente Regolamento le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice.

4. Fermi restando i caratteri della completezza e della sostanziale autoconclusività del Libro III del Codice, è fatta salva la facoltà di applicare, indicandole nella *lex specialis*, e nel rispetto del principio di proporzionalità, altre disposizioni non espressamente richiamate dal Codice stesso tra quelle applicabili ai settori speciali.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale di TPER sopra europea, relativamente ad alcuni istituti e l'attività negoziale sotto soglia europea, a norma dell'art. 50 comma 5 del Codice.
2. Ai sensi dell'art 141 comma 2 del Codice, l'aggiudicazione degli appalti non strumentali da un punto di vista funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale rimane assoggettata alla normativa di diritto privato. Tali appalti sono quelli indicati nell'elenco di cui all'allegato B, che potrà essere successivamente aggiornato tramite provvedimento del Direttore della società.
3. Le previsioni del presente Regolamento non si applicano inoltre alle spese correnti di cui all'Allegato A al presente Regolamento.
4. L'attività negoziale del presente Regolamento si esplica con la stipulazione di ordini di fornitura e contratti di appalto di lavori, servizi e forniture funzionali all'esercizio delle attività di cui all'art. 149 del Codice, da cui derivano impegni di spesa.
5. Il presente Regolamento- sia per l'attività negoziale sopra soglia sia per l'attività negoziale sotto soglia - trova applicazione anche per le procedure di affidamento e i contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai fondi strutturali dell'Unione Europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse.

Art. 3 - Principi generali

1. I principi che regolano le azioni e le attività di TPER sono:
 - a) principio del risultato (art. 1 del Codice), comportante la necessità di perseguire l'affidamento nonché l'esecuzione del contratto con la massima tempestività e nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Si deve intendere per concorrenza lo strumento per il conseguimento del miglior risultato possibile (e non dunque la finalità esclusiva della procedura di evidenza pubblica); per trasparenza, lo strumento di verificabilità circa l'applicazione delle regole del Codice.
 - b) principio della fiducia (art. 2 del Codice), volto a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale della Stazione appaltante ed a definire i limiti della responsabilità amministrativa dei soggetti coinvolti;

- c) principio dell'accesso al mercato (art. 3 del Codice), comportante l'esigenza di garantire la conservazione e l'implementazione di un mercato concorrenziale, idoneo a garantire agli operatori economici pari opportunità di accesso alle procedure ad evidenza pubblica;
 - d) principio di buona fede e di tutela dell'affidamento (art. 5 del Codice), comportante una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione, tra la Stazione appaltante e gli operatori economici;
 - e) principio della autonomia contrattuale (art. 8 del Codice), secondo cui TPER nel perseguire le proprie finalità istituzionali ha autonomia contrattuale e può concludere qualsiasi contratto, salvo i divieti espressamente previsti dal Codice o da altre disposizioni di legge;
 - f) principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (art. 9 del Codice), finalizzato a definire i caratteri delle sopravvenienze rilevanti ai fini dell'applicabilità della norma ed a declinare gli strumenti per ristabilire il sinallagma negoziale;
 - g) principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art. 10 del Codice), secondo cui le cause di esclusione sono quelle previste dal Codice e sono eterointegrative rispetto a prescrizioni difformi della *lex specialis*;
 - h) principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore (art. 11 del Codice), volto a descrivere, in via generale, la disciplina del contratto collettivo applicabile ad ogni singolo appalto, e a dettare una disciplina di dettaglio sulle c.d. inadempienze contributive e sul ritardo nei pagamenti.
2. I concorrenti devono essere informati della circostanza che TPER ha adottato il Codice Etico e il modello organizzativo di gestione ex D. Lgs. 231/01, accettandone le regole, ed ha adottato un sistema di prevenzione della corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001/2016.
3. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.
4. Non possono essere richieste garanzie o imposte penalità di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse di TPER all'adempimento.

5. Al contempo, le procedure, le azioni e le attività dovranno conformarsi ai principi di economicità, efficacia, ed efficienza, con l'obbligo di rapportare i costi ai vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, e pertanto le procedure saranno improntate a criteri di snellezza nei processi di acquisto.

.Art. 4 - Soglie di rilevanza europea e metodo di calcolo del valore stimato dell'affidamento

1. Le soglie di rilevanza europea risultano attualmente pari o superiori, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e compresi gli oneri di sicurezza, a **Euro 5.404.000,00= per i lavori e a Euro 432.000,00= per servizi e forniture.**
2. Il riferimento al valore delle predette soglie, per quanto di rilievo ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si deve intendere aggiornato in modo automatico ad ogni eventuale variazione dei rispettivi importi.
3. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere compiuta per evitare l'applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato da TPER. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, avuto riguardo alla durata dell'appalto, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, compreso il cosiddetto sesto quinto. Quando TPER prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.
5. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui è avviata la procedura di affidamento del contratto.
6. In ipotesi di suddivisione per lotti, occorre considerare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti.
7. Per quanto non espressamente previsto, si applica l'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art.5 – Varianti

1. Ai sensi dell'art. 141 comma 4 lett. c) del Codice, nella nozione di variante è ricompresa la possibilità che l'Aggiudicatario proponga, in corso di esecuzione, soluzioni tecniche innovative originariamente non previste, in grado di incidere positivamente sulle prestazioni, dalle quali non scaturisca alcun incremento di valore del contratto, ovvero l' aumento sia contenuto nella misura del 10%. In tal caso, nella proposta dell'Aggiudicatario dovranno essere indicati tutti gli elementi di carattere tecnico ed economico necessari alla compiuta valutazione della proposta da parte del Direttore dei lavori o, qualora nominato, del Direttore dell'esecuzione, che redigerà sintetica relazione da trasmettere al RUP o all'RF (come oltre definiti) per definitiva approvazione, ovvero perché provveda – in caso di carenza di poteri – a trasmettere il tutto ai competenti Organi di TPER per l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 6 - Sistema di qualificazione

1. Ai sensi dell'articolo 162 del Codice, TPER si riserva di istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici, i quali potranno chiedere in ogni momento di essere qualificati. Il sistema di qualificazione sarà pubblicato mediante avviso di cui all'allegato II.6, Parte II, Sezione H, del Codice.
2. Quando è indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti in una procedura ristretta o i partecipanti in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.
3. TPER si riserva di utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

PARTE II
AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SOPRA SOGLIA EUROPEA

Art. 7 – Procedure sopra soglia europea

1. Prima dell'avvio della procedura di affidamento, TPER, nel rispetto del sistema di deleghe aziendali, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. Per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di importo superiore alle soglie europee di lavori, servizi e forniture, TPER potrà utilizzare procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, dialoghi competitivi o partenariati per l'innovazione, in conformità alle disposizioni della Parte II del Libro III del Codice.
3. TPER potrà esperire procedure negoziate senza pubblicazione di un bando nelle casistiche indicate e secondo quanto previsto dall'art. 158 del Codice.
4. I singoli atti di indizione delle procedure di gara dovranno dare evidenza della tipologia di procedura adottata e del criterio di aggiudicazione scelto.
5. I termini entro i quali il concorrente è chiamato a presentare la propria domanda di partecipazione nelle procedure ristrette e in quelle negoziate, nonché il termine entro il quale il concorrente è chiamato a presentare offerta nelle procedure aperte, saranno fissati di volta in volta avendo riguardo alla natura e alla complessità dell'appalto e comunque secondo le prescrizioni della Parte II del Libro III del Codice.
6. Nelle procedure negoziate, gli atti di gara dovranno indicare la presenza di eventuali fasi di rilancio e trattativa diretta, sia sotto il profilo tecnico che economico, specificando, ove ritenuto opportuno, in via preventiva il numero di concorrenti che abbiano presentato le offerte migliori in base alla graduatoria, con i quali avverrà la negoziazione finale.

Art. 8 – Suddivisione in Lotti

1. Ai sensi dell'art. 141 comma 5 del Codice TPER può determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui opera. Pertanto TPER potrà bandire la gara in unico lotto, senza necessità di motivazione. Nel caso di suddivisione in lotti, TPER indica nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara sia un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione

nell'invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l'insieme dei lotti

Art. 9 – Requisiti di partecipazione di ordine generale e di ordine speciale. Verifica dei requisiti

1. Trovano applicazione l' art. 94 del Codice sulle cause di esclusione automatiche dalla partecipazione a una procedura di appalto e l'art. 95 del Codice - nei limiti di quanto indicato al successivo art. 10 in ordine all'illecito professionale grave - sulle cause di esclusione non automatiche, nonché l'art. 100 del Codice sui requisiti di ordine speciale.

I requisiti di partecipazione di ordine speciale, vale a dire idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale, saranno determinati in relazione alla tipologia ed all'importo del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 100. Del Codice.

La verifica dei requisiti avverrà attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE). Facendo applicazione sul punto del bando tipo n. 1/2023 di ANAC approvato con delibera n. 365 del 16 settembre 2025, in caso di malfunzionamento, anche parziale del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, TPER potrà aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, richiedendo un'autocertificazione all'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili attraverso il FVOE, TPER procederà direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, potrà aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare. In tali casi il contratto sarà stipulato sotto la condizione risolutiva dell'esito negativo delle verifiche.

Art. 10 Gravi illeciti professionali.

Fermo restando quanto stabilito all'art. 9, come previsto dall'art. 169 del Codice stesso, si assume che costituiscano gravi illeciti professionali, agli effetti degli artt. 95 comma 1 lett. e) e 98 del Codice e seguenti condizioni:

- sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità Garante della concorrenza del mercato o da altre Autorità di settore, rilevanti in relazione all'oggetto specifico dell'appalto
- condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale
- accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice, di reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 11 - Regimi di pubblicità

1. Le procedure sopra soglia comunitaria sono indette per il tramite di una delle seguenti modalità:
 - a) un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 161 del Codice;
 - b) un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 162 del Codice;
 - c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 163 del Codice.
2. Per la pubblicazione a livello europeo e a livello nazionale si rinvia agli articoli 84, 85 e 164 del Codice.

Art. 12 - Responsabile del Progetto

1. L'indizione della procedura e le modalità di scelta del contraente sono autorizzate con provvedimento o delibera dell'organo competente in base al sistema di deleghe e alle procedure organizzative aziendali di TPER.
2. In applicazione del comma 4 lett. b) dell'art. 141 del Codice, TPER nominerà – con apposita determinazione ovvero in occasione dei provvedimenti o delibere di cui al comma 1 - uno o più soggetti a cui affidare le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e potrà nominare, se del caso e ove le due figure non coincidano, uno o più Responsabili del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione (RF). Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
3. Il RUP e l'RF sono nominati tra i dipendenti, di norma aventi qualifica dirigenziale.

Il RUP e l'RF svolgono i propri compiti con il supporto degli uffici aziendali, secondo la suddivisione di competenze individuata nel funzionigramma aziendale.

Il RUP e l'RF devono essere in possesso di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere.

Per gli appalti di lavori e per i servizi di ingegneria e architettura il RUP e l'RF devono essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

4. Il RUP o l'RF può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista, di direttore dei lavori o di direttore dell'esecuzione. Le funzioni di RUP o RF, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di affidamenti di importo pari o superiore alle soglie europee stabilite per i settori speciali dall'articolo 14 del Codice.

5. Il RUP ha i seguenti compiti comuni a tutte le fasi:

- a) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- b) propone a TPER la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- c) anche con l'ausilio di altri dipendenti, svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente all'RF, ove nominato, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;
- d) propone o decide, secondo il sistema di deleghe aziendali, le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture, il criterio di aggiudicazione da adottare;
- e) provvede, salvo che non sia nominato l'RF, all'acquisizione del CIG e ai conseguenti adempimenti richiesti dalle banche dati;
- f) Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del Codice al cui rispetto TPER sia tenuta; in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

6. Nella fase di affidamento il RUP o qualora nominato l'RF:

- a) effettua la verifica della documentazione amministrativa, col supporto degli uffici competenti
- b) quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, svolge la verifica di congruità delle offerte, eventualmente chiedendo in casi particolarmente complessi la nomina di un 'apposita commissione; quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, effettua la verifica di anomalia delle offerte con l'eventuale supporto della Commissione di gara;
- b) propone l'adozione dei provvedimenti di esclusioni dalle gare e di quelli di aggiudicazione.

7. Nella fase esecutiva il RUP o qualora nominato, l'RF:

- a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;
- b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
- c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, o l'RF, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

- i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, ove previsto dal contratto stesso, al fine di garantire la corretta esecuzione del contratto aggiudicato;
- l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;
- m) nei limiti dei propri poteri di spesa approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, comunque rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
- n) irroga le penali per il ritardato adempimento, in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore lavori, o dal direttore dell'esecuzione ove nominato;
- o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del codice (anche se non direttamente applicabile);
- p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice;
- r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
- s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario e dei subappaltatori, e lo invia a TPER ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
- t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;
- u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
- v) svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto ove non attribuite a soggetto diverso;
- z) può esercitare comunque tutti i compiti che gli sono attribuiti da specifiche disposizioni del Codice, ove applicabili a TPER.

Art. 13 – Seggi e Commissioni di gara

1. Secondo quanto previsto dall'art. 167 del Codice, TPER non è tenuta a nominare una commissione giudicatrice e non è assoggettata alle norme di cui al Titolo IV Capo I del Libro II del Codice.
2. Nel caso di procedure aggiudicate con il criterio del minor prezzo, verrà nominato dal Direttore della società su proposta dell'Ufficio Gare un Seggio di gara composto da due dipendenti, uno dei quali potrà essere il RUP o l'RF. Al Seggio di gara competranno le operazioni di gara, e quindi la verifica della completezza della documentazione presentata dagli operatori economici e della rispondenza della stessa a quanto prescritto dalla legge di gara e l'individuazione della miglior offerta. La proposta di aggiudicazione è costituita dal verbale del Seggio di gara.
3. Nel caso di procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Direttore della società, su proposta dell'Ufficio Gare, provvederà a nominare, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una Commissione di gara, composta da n. 3 membri, designando un Presidente, che potrà coincidere con il RUP o l'RF. A tale Commissione competranno le operazioni di gara, e quindi la verifica della completezza della documentazione presentata dagli operatori economici e della rispondenza della stessa a quanto prescritto dalla legge di gara, nonché l'attribuzione dei relativi punteggi. La Commissione redige verbale contenente la graduatoria e la proposta di aggiudicazione. La Commissione potrà essere incaricata dal RUP o dall'RF di coadiuvarlo nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta.
4. Spetta all'organo competente in base al sistema di deleghe di TPER la competenza all'adozione del provvedimento di aggiudicazione ed in generale all'adozione di tutti gli altri atti della procedura.

Art. 14 - Criteri di aggiudicazione

1. TPER potrà esperire procedure con il criterio del minor prezzo o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, secondo le modalità indicate negli specifici atti della procedura di affidamento. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice e per quanto di interesse:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera cioè contratti nei quali la manodopera è pari o superiore al 50% dell'importo complessivo dei corrispettivi;
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
 - c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
 - d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
 - e) gli affidamenti di appalto integrato;
 - f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
2. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.
3. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 108 comma 9 del Codice, per le forniture senza posa in opera e per i servizi di natura intellettuale non sarà necessaria l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Solo per i contratti ad alta intensità di manodopera dovrà essere stabilito un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%.
5. L'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli Operatori Economici competeranno solo sulla base di criteri qualitativi.

Art. 15 - Aggiudicazione – Stipula del contratto o emissione di ordine

1. L'aggiudicazione viene disposta a seguito della verifica del possesso dei requisiti in capo al miglior offerente ed è immediatamente efficace.
2. Una volta intervenuta l'aggiudicazione, si procederà alla stipula del contratto o, avuto riguardo alla natura delle prestazioni e alle circostanze, alla sola emissione di un ordine di fornitura.
3. Il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il termine dilatorio non si applica nei casi di cui all'art. 18, comma 3 del Codice.

4. Fermo quanto previsto dall'art. 50 comma 6 del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula dello stesso, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se ricorrono le ragioni di urgenza di cui all'art. 17 comma 9 del Codice.

Art. 16 - Anomalia delle offerte

1. La verifica dell'anomalia dell'offerta spetta al RUP o all'RF, eventualmente coadiuvato dalla Commissione di gara.
2. TPER valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.
3. Si applica l'art. 110 del Codice. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa TPER richiede per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.
4. E' consentita la nomina di soggetti esperti, esterni ai Seggi e/o alla Commissione di gara con compiti di consulenza e assistenza nella disamina di aspetti specifici necessari a valutare la congruità delle offerte.

Art. 17 - Condizioni di esecuzione del contratto

1. Le condizioni di esecuzione che l'aggiudicatario è chiamato a rispettare saranno dettate da appositi capitolati tecnici/prestazionali, la cui accettazione sarà richiesta quale condizione essenziale per la presentazione dell'offerta.
2. Nei capitolati saranno tra l'altro previsti gli importi delle penali da applicare in relazione a inadempimenti specifici, le ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento o grave ritardo nell'esecuzione della commessa, le clausole di revisione prezzi (per queste ultime si applica l'art. 60 del Codice).

Per la fase di esecuzione trovano applicazione – anche in virtù delle modifiche apportate dal cd. correttivo, i seguenti articoli:

- 113 requisiti per l'esecuzione dell'appalto
- 116 verifiche di conformità
- 117 garanzie definitive

119 subappalto

120 modifica dei contratti incorso di esecuzione (tranne comma 2)

122 risoluzione

125 anticipazione, modalità e termini di pagamento.

TPER ritiene altresì di fare applicazione dell'art. 114 del Codice, ancorchè non espressamente richiamato, rubricato "Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti", e pertanto di ricorrere alla figura del direttore dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture, disciplinata anche dall'allegato II.14 del Codice.

PARTE III

AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA EUROPEA

Art. 18 – Procedure sotto soglia europea

1. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia europea il RUP o l'RF, a seconda dei casi, dovrà compiere una preliminare valutazione sull'interesse transfrontaliero del relativo affidamento, avuto riguardo al valore stimato prossimo alla soglia comunitaria in caso di appalti tecnologicamente complessi o all'ubicazione delle prestazioni in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri, dando conto nell'atto di affidamento della valutazione compiuta. Quando il RUP o l'RF dovesse ravvisare un interesse transfrontaliero certo, si procederà secondo le norme dettate per i contratti sopra soglia europea.

2. In tutti gli altri casi, si applicherà il presente Regolamento e si procederà come segue:

I) fasce di affidamento dei lavori:

- a) affidamento diretto, anche telematico, per lavori di importo pari o inferiore a 500.000,00 euro ad un Operatore Economico, anche senza consultazione di più Operatori Economici, esplicitando le ragioni della scelta. L'Operatore Economico da consultare così come quello prescelto, dovrà essere individuato fra gli iscritti in Elenchi di Operatori Economici/Sistemi di qualificazione istituiti da TPER, per i relativi importi e categorie. Il CIG sarà acquisito una volta individuato l'Operatore Economico affidatario.
- b) procedura negoziata per affidamenti sotto soglia, previa consultazione di almeno 5 Operatori Economici, ove esistenti in tal numero nella categoria merceologica, per lavori di importo superiori a 500.000,00 e pari o inferiori a 1.000.000,00 di euro. Gli Operatori Economici saranno individuati

fra gli iscritti in Elenchi di Operatori Economici /Sistemi di qualificazione istituti da TPER per i relativi importi e categorie. Il CIG sarà acquisito all'atto dell'avvio della procedura, utilizzando l'attuale scheda P7_2 del Portale Appalti, che prevede una proceduralizzazione della scelta del contraente.

- c) procedura negoziata per affidamenti sotto soglia, previa consultazione di almeno 7 Operatori Economici, ove esistenti in tal numero nella categoria merceologica, per lavori di importo superiore ad euro 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea pari ad euro 5.404.000,00. Gli Operatori Economici saranno individuati fra gli iscritti in Elenchi di Operatori Economici /Sistemi di qualificazione istituti da TPER per i relativi importi e categorie. Il CIG sarà acquisito all'atto dell'avvio della procedura, utilizzando l'attuale scheda P7_2 del Portale Appalti, che prevede una proceduralizzazione della scelta del contraente.

II) fasce di affidamento dei servizi e delle forniture:

- d) affidamento diretto, anche telematico, di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, di importo pari o inferiore a 300.000,00 euro ad un Operatore Economico, anche senza consultazione di più Operatori Economici, esplicitando le ragioni della scelta. In ogni caso l'Operatore Economico da consultare così come quello prescelto, dovrà essere individuato fra gli iscritti in Elenchi di Operatori Economici/Sistemi di qualificazione istituiti da TPER per i relativi importi e categorie. Il CIG sarà acquisito una volta individuato l'Operatore Economico affidatario.
- e) procedura negoziata per affidamenti sotto soglia, previa consultazione di almeno 3 Operatori Economici, ove esistenti in tale numero nella categoria merceologica, per servizi e forniture di importo superiori a 300.000,00 ed inferiori alla soglia di rilevanza europea di euro 432.000,00. Gli Operatori Economici saranno individuati fra gli iscritti in Elenchi di Operatori Economici /Sistemi di qualificazione istituti da TPER per i relativi importi e categorie. Il CIG sarà acquisito all'atto dell'avvio della procedura, utilizzando l'attuale scheda P7_2 del Portale Appalti, che prevede una proceduralizzazione della scelta del contraente.

Art. 19 - Criteri di aggiudicazione

1. Nei casi di cui all'articolo 18 I) lettere b) e c) e II) lettera e), TPER potrà adottare il criterio del minor prezzo o il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia.
2. La modalità di realizzazione del lavoro e di acquisizione del servizio o fornitura sarà esplicitata in specifico provvedimento dell'organo competente in base al sistema di deleghe aziendali di TPER, in cui sarà indicato il RUP o l'RF.

Art. 20 – Adempimenti in tema di pubblicazione

1. Per gli affidamenti disposti in base all'articolo 18 si darà corso agli adempimenti previsti dalla normativa in vigore a seguito della creazione del CIG.

Art. 21 - Responsabile del Progetto

1. Vale quanto previsto per i contratti sopra soglia.

Art. 22 – Valutazione delle offerte

1. Alla valutazione delle offerte procederà il Seggio di gara o la Commissione di gara ove nominata, eventualmente coadiuvati da risorse interne dagli stessi individuate.
2. Spetta all'organo competente in base al sistema di deleghe di TPER la competenza all'adozione del provvedimento di affidamento/aggiudicazione ed in generale all'adozione di tutti gli altri atti della procedura.

Art. 23 – Affidamento/aggiudicazione – Stipula del contratto o emissione di ordine

1. L'affidamento/aggiudicazione si dispone a seguito della verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente secondo quanto specificato nell'articolo seguente ed è immediatamente efficace.
2. Una volta intervenuti l'affidamento/aggiudicazione, si procederà alla stipula del contratto o, avuto riguardo alla natura del contratto e alle circostanze, alla sola emissione di un ordine di fornitura.

Art. 24 – Verifica dei requisiti

1. Per gli affidamenti/aggiudicazioni disposti in base all'articolo 18, le verifiche verranno effettuate tramite FVOE.

Per importi fino a euro 40.000,00 solo per i nuovi fornitori, verranno acquisiti DURC e Casellario ANAC.

Per importi superiori a 40.000,00 euro e inferiori o pari a euro 150.000,00, verranno sempre acquisiti DURC e Casellario ANAC e prima di ogni affidamento di regola verrà acquisita autocertificazione attestante il mantenimento in capo all'affidatario dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale già dichiarati all'atto dell'iscrizione nell' Elenco di Operatori Economici /Sistema di qualificazione.

Verranno in ogni caso effettuate le verifiche previste dalla normativa antimafia in caso di importo superiore a 150.000,00 euro.

In caso di importo superiore a 150.000,00 euro, per le altre verifiche – tranne il caso degli appalti non finanziati con fondi propri, in cui verranno in ogni caso effettuate tutte le verifiche -, si procederà a campione, avendo cura di accertare il possesso dei requisiti autocertificati in misura variabile tra il 10% e il 15% delle dichiarazioni rese dagli affidatari/aggiudicatari nel corso dell'anno solare.

Facendo applicazione sul punto del bando tipo n. 1/2023 di ANAC approvato con delibera n. 365 del 16 settembre 2025, in caso di malfunzionamento, anche parziale del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, TPER potrà aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, richiedendo un'autocertificazione all'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili attraverso il FVOE, TPER procederà direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, potrà aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare. In tali casi il contratto sarà stipulato sotto la condizione risolutiva dell'esito negativo delle verifiche.

Art. 25 - Condizioni di esecuzione del contratto

1. Le condizioni di esecuzione che l'aggiudicatario è chiamato a rispettare potranno essere dettate da appositi capitoli tecnici/prestazionali o da documenti contenenti specifiche tecniche, che dovranno essere accettati dall'aggiudicatario qualora ritenuto necessario.
2. E' facoltà di TPER prevedere una cauzione definitiva, mentre di regola non sarà richiesta alcuna cauzione provvisoria. E' altresì facoltà di TPER procedere alla verifica di anomalia dell'offerta, applicando in tal caso l'art. 16 del presente Regolamento.
3. L'eventuale subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 26 – Elenco Operatori Economici

1. TPER ha istituito un Elenco di operatori economici, con sezioni, categorie merceologiche e fasce di importo distinti di cui al "Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco degli operatori economici di TPER S.p.A per l'affidamento di lavori servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie".
Tale Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Tper S.p.A. nella seduta del 22.4.2024. In caso di modifiche al Regolamento per la formazione e l'elenco degli operatori economici, il rinvio contenuto nel presente atto deve intendersi al Regolamento successivamente modificato.

Allegati:

Allegato A: impegni di spesa

1. acquisto di libri, riviste, giornali, abbonamenti a periodici di informazione;
2. spese per corsi di formazione/aggiornamento del personale, ivi comprese quelle per la partecipazione a convegni e seminari;
3. spese per viaggi e trasferte;
4. acquisto di spazi promozionali su giornali, riviste, radio televisioni o siti web per l'acquisto di spazi necessari per la pubblicazione di bandi di gare o di concorsi;

5. pagamento di imposte e tasse in genere (quali valori bollati, vidimazione libri e registri, compenso su ruolo servizio di riscossione, raccolta rifiuti solidi urbani, tasse di circolazione dei veicoli etc.);
6. pagamento di diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze di apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, passi carrabili, visure presso pubblici registri, licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, licenze di esercizio depositi, officine e uffici, tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, autorizzazioni per lo scarico in pubbliche fognature etc. ;
7. spese postali e telegrafiche;
8. spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale;
9. pagamento di multe e ammende, salvo rivalsa nei confronti degli effettivi responsabili.

Allegato B: appalti non strumentali**FORNITURE**

Acquisto di arredi per ufficio

Acquisti di cancelleria

Acquisti di prodotti di consumo e per le pulizie

Acquisto di

Server, HW e SW per il Data Center

PC e Notebook per non addetti all'esercizio

SW amministrativi, contabili, gestionali e per office automation

Armadi, cablaggi, apparati di rete, controllo navigazione

Telefoni, smartphone, tablet per non addetti all'esercizio

Gruppi di continuità

Licenze per sistemi operativi

Utenze per edifici direzionali

SERVIZI

Servizi di assistenza e sviluppo sw per:posta, pec, digitalizzazione, archiviazione sostitutiva, computer grafica. Reportistica e business intelligence, sito web

Polizza Tutela legale di TPER

Polizza infortuni cumulativa Amministratori e Dirigenti

Polizza D& O TPER

Polizza TCMIP Dirigenti

Servizi di mensa e buoni pasto

Servizi di pulizia edifici direzionali

Servizi di facchinaggio

Servizi di portierato

Servizi sanitari obbligatori (medico aziendale)

Servizi di formazione

Servizi di fotocopiatura, copisteria

Servizi di analisi ambientale

Manutenzione impianti antincendio edifici direzionali

Manutenzione degli ascensori

Manutenzione veicoli ad uso aziendale

LAVORI

Realizzazione impianti antincendio edifici direzionali

Manutenzione degli edifici direzionali

Manutenzione del verde

